

Qui si può chiedere se un ecclesiastico, già deposto o degradato, ove appresso rinsavisca, possa essere restituito nello stato pristino dal Vescovo; non essendo dubbio che può benissimo dalla S. Sede.

Se trattasi di degradazione solenne e reale, non è in facoltà del Vescovo toglierne gli effetti. Così si ha dal c. *Si lapsis* e dal c. *Qui semel*. dist. 60; e lo si dimostra pure da che il degradato realmente divien privo di ogni privilegio chiericale, senza speranza di recuperarlo; or se il Vescovo potesse riabilitarlo, non sarebbe vera questa perdita di speranza. Così Bonacina l. c. n. 25. Tranne però se si dimostrasse ingiusta la sentenza; nel quale caso lo si dovrebbe assolvere dalla pena, secondo il c. *Episcopus, presbyter*, 11, q. 3; e lo si dovrebbe assolvere però probabilmente colla stessa solennità onde fu ingiustamente condannato (Bonacina l. c. n. 21).

Se poi trattasi di semplice deposizione, il Vescovo può dispensare, posto il vero rinsavimento e la congrua penitenza, nei soli casi di adulterio e di delitti minori di questo, come si ha dal c. *Et si clerici, de Iudiciis*, dove sta detto: " De adulteriis vero et aliis criminibus, quae sunt minora, potest Episcopus cum clericis post peractam poenitentiam dispensare; sed non debet quomodolibet depositum pro suis excessibus iudici tradere saeculari. „ Ciò che si è qui detto del Vescovo, dicasi pure del Vicario capitolare, che succede nella giurisdizione ordinaria del Vescovo (Bonacina l. c. n. 22), e di qualsivoglia ordinario *Nullius* con piena giurisdizione.

Deposto che sia uno dal beneficio, ha diritto di essere alimentato dai proventi del beneficio medesimo? Non manca taluno che afferma, *ne cogatur mendicare*, come il Sayro e l'Avila presso Bonacina l. c., n. 8. Ma la sentenza comune si è che il deposto non ha più diritto di percepir nulla dal beneficio perduto; " sibi enim (dice il Bonacina l. c.) imputare debet quod beneficio et fructibus privetur. „ — Solo se si mostra docile (massime se, invitato, rinunzia al bene-

ficio prima della deposizione), ed ove le rendite del beneficio lo permettano, gli si potrà lasciare per gli alimenti qualche piccola pensione su di esso.

Nè fa ostacolo alla detta privazione che il reo sia stato ordinato a titolo di quel beneficio di cui vien privato; imperocchè i DD. generalmente insegnano che un ecclesiastico delinquente può bene privarsi di quel beneficio medesimo al cui titolo fu ordinato, o che fu surrogato al suo patrimonio. Si ascolti il Manacelli (*Form. pract.* Tit. XIII, form. 3, n. 22): " Si delinquant vel non resideant, vel aliud demeritum habeant, possunt, servatis servandis, beneficii privari, non obstante quod ad eorum titulum promoti fuerint, aut loco patrimonio subrogatis, ut pluries declaravit S. C. C. et in specie in *Firmana 30 maii 1665, lib. 24 Decretor.*, pag. 495, *Romana 15 Mart. 1684, lib. 34, pag. 80, et Vercellen.*, 15 Dec. 1696. „ Così pure Reiffensuel L. I, tit. 9, n. 48; Garcia *De Benef.*, P. II, cap. 5, n. 219, ecc.

Ecco le cose che noi volevamo ricordare sulla deposizione e sulla degradazione, perchè i processi dell'Ordinario possano compiersi regolarmente e possano essere sostenuti dalla S. Sede.

CAPO II.

Possesso triennale.

Prima di ricordare le norme precipue dei processi, diretti alla privazione dei benefici, occorre mettere in guardia il giudice sulla eccezione che può farsi del *possesso triennale*. Imperocchè, quantunque un beneficio siasi ricevuto nullamente, e sia da costringere l'investito a dimmetterlo, se questi l'abbia pacificamente posseduto per un triennio, cotal possesso basta ad escludere la ragione di nullità; e però non lo si potrebbe più molestare.

Cotal virtù del possesso triennale deriva dalla Regola XXXVI della Cancelleria, che occorre qui esaminare con

tutta diligenza, tanto più che nei corsi ordinarii di sacri canoni questa regola per lo più vien solamente accennata.

Eccone il testo: " Si quis quaecumque beneficia ecclesiastica, quaecumque sint, absque simoniaci ingressu, ex quovis titulo, Apostolica vel ordinaria collatione aut electione et electionis huiusmodi confirmatione, seu praesentatione et institutione illorum, ad quos beneficiorum huiusmodi collatio, provisio, electio, et praesentatio, seu quaevis alia dispositio pertinet, per triennium pacificum possederit (dummodo in beneficiis huiusmodi, si dispositioni Apostolicae ex reservatione generali in corpore iuris clausa reservata fuerint se non intruserit), super eisdem beneficiis taliter possessis, molestari nequeat, nec non impetrationes quaslibet de beneficiis ipsis sic possessis factas, irritas et inanes censi debere decrevit, antiquas lites super illis motas penitus extinguendo. „

Giova notare innanzi tutto che questo capo, introdotto da Callisto III fra le Regole della Cancelleria, è desunto dal falso Concilio di Basilea, il quale fu riprovato da Eugenio IV; ma siffatta costituzione fu come propria del Romano Pontefice sancita nelle prefate regole. I DD. perciò insegnano che per la sua retta interpretazione si può ricorrere a quel falso Concilio. Così Sanchez *Consilior. Moral.* L. II, cap. I, dub. 33, n. 1; Van-Espen *Ius. Eccles. Univ.* tom. II, par. II, tit. 26, c. 4, n. 3 et 19; Riganti *in Regul. Cancellar.* Tom. III, Reg. 36, n. 7-10 (1).

(1) Ecco le parole del detto conciliabolo di Basilea, Sess. 23 tit. de *Pacif. Possess.*: " Quicumque non violentus, sed habens coloratum titulum, pacifice et sine lite, praelaturam, dignitatem, beneficium vel officium triennio proximo hactenus possedit, vel in posterum possidebit, non possit postea in petitorio, vel possessorio, a quoquam etiam ratione iuris noviter impetrati molestari, excepto hostilitatis casu, vel alterius legitimi impedimenti, de quo protestari et illud intimari teneatur. „

La ragione di questa legge è per assicurare la stabilità del beneficio; per impedire litigii; per punire la negligenza di coloro i quali hanno l'ufficio di vegliare a che i benefici non siano nullamente conferiti. È una specie di prescrizione e di usucapione, con cui si sana il difetto della nullità nel possessore; colla sola differenza che nella prescrizione o nella usucapione comune i titoli contrarii si annullano; ma qui si sospendono solamente durante tutta la vita dell'investito (Van-Espen l. c. n. 6; Riganti l. c. numero 2 et 12).

Per procedere con ordine, fa d'uopo esaminare: 1.º gli effetti di questa legge; 2.º le condizioni per conseguirli; 3.º le eccezioni da farsene.

1.º L'effetto precipuo di questa legge consiste in ciò che chi abbia posseduto per un triennio il beneficio, tuttochè nullamente ricevuto, pure il beneficio gli si consolida e gli si assicura, per modo che non possa essere più molestato nè in possessorio nè in petitorio.

E questo corre per qualsivoglia vero beneficio, ancorchè riservato per le regole della Cancelleria, ed ancorchè abbaziale e concistoriale; e vale pei benefici ricevuti sì per collazione, sì per ozione e sì per commenda (Riganti l. c. n. 20 seqq.); e perciò anche pei benefici di giuspatronato, quando siano stati p. e. conferiti dal Vescovo senza intesa dei patroni (Riganti l. c. n. 167 sq.). Non corre solo pei benefici improprii che sono i benefici manuali e *ad nutum*, come è chiaro.

Vale pure nel foro di coscienza? Qualcuno avea dubitato di ciò, per la ragione che la regola dice il possessore triennale di un beneficio *non posse molestari*, non già *posse retinere*. Ma la sentenza più comune ed ormai sicura è che questa regola produca il suo effetto anche nel foro interno. Si ascolti il Sanchez l. c. dub. 21, n. 2: " Secunda sententia probabilior docet reddere tutum possidentem in utroque foro, et sic transacto triennio posse tuta conscientia retinere servatis conditionibus. „ Ed eccone la ragione: " Ratio quia... illud

triennium aequivalet praescriptioni, et sic possessor debet gaudere eadem securitate ac praescribens quadraginta annorum. Item quia licet titulus esset invalidus; at Papa ad vitandas lites et scrupulos revalidavit titulum per illam praescriptionem triennem. „ Così pure Riganti l. c. n. 37; Gomez *Reg. de trienn.* n. 42; Navarra *Cons.* lib. III, tit. de praeb. cons. 41 etc.

Questione più grave e più dibattuta da' DD. è se nel foro di coscienza col possesso triennale richieggasi pure la buona fede. Molti negano, considerando che la legge qui induce una cosa del tutto nuova, la quale non deve misurarsi col diritto antico. Nella prescrizione ordinaria vuolsi la buona fede perchè si acquista il pieno diritto sulla cosa prescritta, ma qui non si ha che il solo possesso consolidato nella vita dell'investito. E inoltre le eccezioni stesse che diremo appresso indicano i soli casi di possesso in mala fede che sono esclusi da questo effetto. Così Gomez l. c. n. 42, il quale cita a suo favore due decisioni della S. Rota; Tonduto *De benef.* P. I. res. 85, n. 47, ed altri.

Altri però col Sanchez l. c. dub. 25, n. 2; col La Croix *Th. Mor.* lib. IV, n. 695; col Bauny *De Benef.* disp. 11. qu. 5; col Rebuffo *De pacif. poss.* n. 28, richieggono la buona fede nel possesso triennale; e ciò per la ragione che non è credibile che la legge voglia favorire il peccato ed il possessore di mala fede; e poi la regola generale si è che in nessun tempo può prescrivere il possessore di mala fede secondo il c. *Possessor, de Reg. Iur. in 6.*

Finalmente molti DD. tengono una via di mezzo, e dicono col Riganti l. c. n. 213 che, laddove la mala fede risulti positivamente da proteste, da citazioni o da altri atti compiuti da chi ha interesse al beneficio, in questo sol caso il possesso triennale non produce il suo effetto. Il Riganti cita per questa sentenza non pochi canonisti ed anche parecchie risoluzioni della Rota Romana; il che ha fatto dire al Guillermo (ap. Sanchez l. c.) che la detta Rota, avendo più volte trattata questa controversia, „ nunc in hanc, nunc in aliam partem declinasse. „

A noi, per verità, se ci è lecito esprimere il nostro parere, giudichiamo che nel foro esterno può valere quest'ultima sentenza; ma per l'interno ci sembra più vera e più probabile la opinione che richiede la buona fede nel possessore triennale. Però non crediamo destituita di probabilità la sentenza opposta, soprattutto per la ragione estrinseca dell'autorità di coloro che la sostengono; e quindi il confessore può lasciare il penitente nella sua opinione.

2.º Perchè poi possa conseguirsi pienamente l'effetto di questo possesso triennale, occorrono varie condizioni, che noi esamineremo diligentemente.

a) Occorre in primo luogo il vero *possesso*, il quale deve prendersi o personalmente o per procura. Quando manca la procura, ed altri abbia preso possesso interpretativamente, il possesso varrà dal punto della convalidazione del possessore (Sanchez l. c. dub. 26, n. 2; Riganti l. c. n. 53). Per provare il detto possesso occorre l'atto con cui fu preso; e se fu preso con procura, l'atto con cui questa venne data.

b) Il possesso dev'essere per un *triennio* completo e continuo. *Completo* dal principio alla fine, „ de momento in momentum. „ *Continuo*, senza interruzione; purchè il possesso non fu solamente istrumentale ed ineffettuato, altrimenti non se ne può avere la continuazione. Al tempo del predecessore può unirsi quello del successore, per formare il triennio? È quistione fra i DD. Il Riganti l. c. n. 26 e 27, è di opinione che solo allora può unirsi quando trattasi di resignazione o di permuta, in cui v'ha dipendenza dall'antecessore; non già quando trattasi di collazione assoluta; giacchè nei beneficii, per la cessazione o per la morte del beneficiato, il titolo si estingue.

c) Il possesso inoltre dev'essere *pacífico*. Non è pacífico se durante il triennio fu mossa lite anche con semplice citazione, purchè valida, ovvero fu interposto appello anche stragiudiziale: per tutto il tempo della lite o dell'appello non vale il possesso; e neanche è pacífico se vi furono molestie stragiudiziali circa il possesso medesimo. Per contrario

è pacifico quando le citazioni furono invalide, o non eseguite; ovvero la parte collitigante avesse ceduto il suo diritto (Riganti l. c. n. 56-84; Sanchez l. c. dub. 27). E se le molestie furono arrecate da un terzo? Il Riganti, sull'autorità di molti, distingue: O le molestie furono date per atti civili, p. e. colla citazione, colla contestazione della lite ecc. e allora nessuno può eccepire questi atti se non sia surrogato al litigante: o le molestie avvennero per atti naturali e stragiudiziali, p. e. circa il possesso o la percezione dei frutti, e allora questi atti possono eccepirsi da qualsivoglia persona.

d) Dippiù il possesso dev'essere col titolo colorato. Il titolo colorato è quando il beneficio conferisce da chi ne abbia l'ordinaria e la nativa potestà, benchè per qualche difetto la collazione sia nulla; e quando si conferisce a chi assolutamente sarebbe capace di riceverlo. In ordine alla prima parte, qualsivoglia beneficio sia conferito dal Vescovo, che è ordinario collatore, benchè riservato o devoluto, è sempre conferito con titolo colorato; come ancora se il Vescovo sia sospeso, o scomunicato, o solamente eletto (come in Germania) e non confermato; o sia conferito dal Vicario generale con solo generale mandato che non basta a tal collazione. Per contrario non è titolo colorato la collazione fatta da un vicario capitolare che dal diritto non ha questa facoltà; nè da un Capitolo, nè da una Università o da altro istituto col privilegio di tale collazione, perchè questa non compete loro per diritto comune (Riganti l. c. n. 122; Sanchez l. c. qu. 30).

In rispetto alla seconda parte, il titolo colorato si ha quando il beneficio sia conferito, anche senza dispensa apostolica, ad un apostata, ad un illegittimo, ad un chierico che non abbia l'età nè l'ordine canonico. Per contrario non si ha se il beneficio sia stato concesso ad un laico, ad una donna, ad un infedele, i quali sono assolutamente incapaci di benefici ecclesiastici. Se si ha quando chi lo riceve sia scomunicato, è gran quistione fra i DD. Alcuni, col Navarra in Cap. Si quando, except. 10, n. 9, affermano, per-

chè non è caso eccettuato: altri, col Rebuffo *De pacif. poss.* n. 205, negano, perchè lo scomunicato è inabile ai benefici: altri finalmente col Riganti l. c. n. 205, affermano se lo scomunicato sia stato poi assolto, e dopo l'assoluzione abbia posseduto il beneficio per un triennio.

E se manca assolutamente il titolo? vale a dire, se il beneficio posseggasi pacificamente per un triennio da chi non l'abbia mai ricevuto da un ordinario collatore, ovvero non giovi ad esso la collazione, neppur come titolo colorato? In tal caso non basta il possesso triennale, ma richiedesi il possesso decennale, che fa presumere il titolo, e poi si dovrà aggiungere il possesso triennale, che lo rende valido e consolidato. Così il Sanchez l. c. dub. 30, n. 4: "Sufficit titulus praesumptus, qui inducitur per possessionem decennii: unde qui possederat decennio absque titulo, et postea triennio requisito per hanc regulam, posset illa iuari quia sat est titulus ille praesumptus." Così pure il Gomez *Reg. de triennali* q. 26; il Riganti l. c. n. 96 et 97; De Luca *De benef.* disc. 91, n. 16 etc.

3.º Questa regola però soffre delle eccezioni, o sancite dalla regola medesima, o poste dopo per decreti speciali, o riconosciute da' DD. Esse sono come segue:

a) I *simoniaci* vanno in primo luogo eccettuati, in forza di questa stessa regola, la quale dice *absque simoniaco ingressu*. Ma di qual simonia qui si parla? Della sola simonia reale, non della mentale, e neanche della convenzionale. Così Sanchez l. c. dub. 32; Gomez l. c. n. 130 etc. E inoltre, secondo la sentenza più vera, si parla qui della simonia che siasi conosciuta dal beneficiato nell'atto del possesso, non di quella commessa da altri ad insaputa di lui (1). Così i ci-

(1) In tal caso, ecco come insegna il Sanchez l. c. qu. 32, n. 2: "Intelligitur in simoniaco scienti, secus in ignorantibus: ut quia pater vel frater aliquid dedit pro dando beneficio filio vel fratri, eo penitus inscio: licet enim hic teneatur illud relinquere, nec acquirat verum titulum, at si possedit triennio, iuvatur hac regula, quia hic habet titulum coloratum." ,

tati Autori ed altri molti. Donde si raccoglie che, se la simonia si conosce o si commette dopo l'ingresso al beneficio, il possesso triennale avrà tutta la sua efficacia. E quand'anche la simonia fu scientemente perpetrata nell'ingresso al beneficio, se posteriormente si conseguisse qualche altro titolo colorato, col successivo triennio potrebbesi il detto titolo convalidare.

b) La seconda eccezione riguarda i beneficii con riserva alla S. Sede, chiusa nel corpo del diritto; ed è anche in forza di questa regola medesima che dice: *dummodo in beneficiis huiusmodi, si dispositioni Apostolicae ex reservatione generali in corpore iuris clausa reservata fuerant se non intruserit*. Ma le riserve chiuse nel corpo del diritto si restringono ad un sol capo che riguarda i beneficii vacati per morte naturale, avvenuta presso la S. Sede o due diete lontane da essa. Così Riganti, l. c. n. 136: "Ea (reservatio clausa in corpore iuris) unice resultat ex obitu naturali beneficiati apud Sedem, aut duas dietas Curiae vicinas. „ Si noti che altro è la vacanza *apud Sedem*, altro la vacanza *in Curia*. La prima è in forza del c. *Licet*, 2, de *Praeb.* in 6; la seconda è in forza della Estrav. *Ad regimen de Praeb. Inter Communes*, rinnovata dalla Regola I della Cancelleria. La prima è solo per la morte naturale del beneficiato in Roma o nei dintorni; la seconda è ancora per la morte civile, e si estende a qualsivoglia vacanza avvenuta presso la S. Sede, o per promozione, o per privazione o per resignazione, o per permuta ecc. (1). Il caso qui eccettuato è solo

(1) Si ascolti il Riganti in Reg. I Cancell. n. 39: "Videntur differre vacatio *apud Sedem* et vacatio *in Curia* tamquam genus et species; nam vacatio *in Curia* est genus quod continet sub se duplicem vacationis speciem, nempe eam, quae contingit per quemlibet actum completum in Curia quaeque assimilatur morti civili... Itaque vacatio *apud Sedem*, per mortem naturalem, est quidem vacatio *in Curia*; sed non omnis vacatio *in Curia* est vacatio *apud Sedem*; adeo ut vacent *apud Sedem* et *in Curia* beneficia illa, quae reservantur *in cap. 2 et*

della vacanza *apud Sedem*, cioè della morte naturale del beneficiato, avvenuta presso la S. Sede, non già di ogni altra disposizione che la S. Sede abbia emessa sul beneficio vacato. Così, col Riganti l. c., Sanchez l. c. dub. 34; Lotterio *De re benef.* lib. 2, q. 53, n. 17 et 18; Rota dec. 264, n. 3, par. 9 et dec. 345, n. 12, p. 17 recent.

c) Sono eccettuati altresì i beneficii resignati con simonia confidenziale, secondo dicemmo altrove (v. pag. 13), in forza della Bolla *Intolerabilis* di S. Pio V, la quale toglie espressamente e del tutto ogni facoltà ai collatori ordinarii di provvedere i beneficii così resignati. Lo insegna il Riganti l. c. n. 126: "Nullum praebet titulum coloratum provisio beneficii in manibus Ordinarii dimissi et ab eo expleta favore sui, aut resignantis consanguinei, contra praescriptum celebris Constitutionis S. Pii V, ob decretum irritans, quo dicta Constitutio munita reperitur, et quo nedum tollitur Ordinario potestas conferendi beneficia resignata huiusmodi generis personis, verum inficitur possessio omnis, quae ab ipso proviso adeptata fuerit, unde exclusa collatione, tamquam fundamento tituli colorati, et praeccluso ingressu in possessionem, nec incipere potest favore provisi de beneficio praefato, tempus ad triennem efformandum. „

d) Un'altra eccezione è pei beneficii resignati, di cui non siasi fatta la pubblicazione, imposta da' Sommi Pontefici, specie da Gregorio XIII nella Costit. *Humano vix iudicio* del 13 gennaio 1583, di cui parlammo nel capo precedente v. pag. 3.): la detta Costit. dichiara vacante il beneficio e riservato alla S. Sede senza che possa valere al resignante il triennale ed anche un più lungo possesso: "Ab ipsa (così la detta Costituzione) statim prima resignatione, seu cessione, etiamsi illae alias nullae et invalidae

cap. Praesenti de Praeben. in 6; et e contra vacent in Curia et non apud Sedem beneficia quae in Curia resignantur vel alio modo eorum vacatio succedit per actum, qui in curia completur. „

essent. vacavisse et vacare censeantur eo ipso; nec resignantibus seu cedentibus, si postea in sua possessione remanent, constitutiones de annali et triennali possessore, nec praesumptae aut tacitae retrocessionis etiam propter diuturnam continuatae possessionis huiusmodi tolerantiam, nec omnino aliud ius vel beneficium ullo tempore suffragetur, sed ipsa beneficia sive iura, sic a principio vacantia, a Sede Apostolica praedicta dumtaxat impetrari valeant ac concedi. „

e) Vogliansi anche eccettuare quei beneficii resignati sotto alcune condizioni, approvate dalla S. Sede, quando le dette condizioni non siano state adempiute dal resignatario. Imperocchè in tal caso non vi ha rinunzia completa per parte del resignante; e però il possesso non giova al resignatario. Così il cit. Riganti l. c. n. 114: “ Item non iuvatur exceptione regulae resignatarius beneficii, qui ex parte sua pacta et conventiones a Pontifice approbatas non adimplevit. Cum enim ob huiusmodi conventionum adimplementum abdicatum non sit ius a resignante, qui non aliter resignationi consensum praestitit, quam sub conditione, quod resignatarius a pactis resilire non debeat. Hinc, deficiente titulo, suffragari nequit resignatario regula de triennali. „

f) I DD. n'eccezzuano pure il possessore violento e spogliatore. Quanto al possessore violento, che a forza, per timore incusso, s'immette nel beneficio, ne parla chiaramente il falso concilio di Basilea (dove vuolsi interpretare questa regola), il quale dice: “ Quicumque non violentus, sed habens coloratum titulum etc. „ (Sanchez l. c. dub. 34, n. 1 et 3; Riganti l. c. n. 149). Quanto poi allo spogliatore, vi ha più sentenze della Rota, citate dal Riganti l. c. n. 148, ed un'antica nota della Cancelleria, riferita dal medesimo autore, che dice: “ Regula de triennali non tuetur possessorem triennem, qui spoliavit, nec quemcumque alium, qui postea illud habuit contra spoliatum, et sic spoliatus poterit agere contra quemcumque possessorem triennem et decennem. „

g) Finalmente se n'eccezzua il caso, in cui sia noto e manifesto fin dal principio il vizio del titolo, ed in tal guisa sia cominciato il possesso; giacchè il titolo qui non è colorato, dovendo avere in tal caso, almeno sul principio, una qualche sembianza di giustizia, senza di cui non può cominciare il possesso canonico. Così Riganti, dopo aver detto l. c. n. 140: “ Ceterum si in continenti constet evidenter de nullitate, seu vitio tituli, possessio triennalis non suffragatur, „ aggiunge, sull'autorità di Gomes, l. c. n. 145: “ Hinc bene Gomes in hanc Regul. quest. 32 per tot. proponendo casum, quod Ordinarius per sententiam notorie nullam privet possessorem suo beneficio et alteri conferat, qui postea per triennium illud possideat, concludit, quod stante tali notoria nullitate, provisos non iuvatur triennali possessione, nam titulus coloratus, ultra potestatem in conferente, debet in se continere quandam imaginem iustitiae, quae iustitiae imago non adoptatur ubi titulus privationis est evidenter nullus. „ Lo stesso Riganti conferma questa dottrina coll'autorità di molti insigni Canonisti e con decisioni non poche della S. Rota.

Sono questi i casi, in cui non può eccezzirsi da un beneficiato la regola del triennale possesso, ed in cui l'Ordinario può procedere liberamente alla privazione del beneficio. Negli altri casi, quando il beneficiato abbia posseduto pacificamente il beneficio per tre anni, benchè lo ricevette con qualche vizio di nullità, pur questo vizio deve considerarsi come sanato, senza che altri possa più sturbarlo da tal possesso.

CAPO III.

Prescrizione dei delitti.

Abbiamo visto come si perime l'azione contro i beneficiati per la nullità del loro titolo; basta che abbiano posseduto il beneficio pacificamente per un triennio, perchè non possano avere più molestie.